



WHISTLEBLOWING POLICY

AMBITO: UNIONE EUROPEA

SETTEMBRE 2026

1. OBIETTIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Policy Whistleblowing (di seguito la “**Policy**”) stabilisce la procedura per effettuare una Segnalazione relativa a Violazioni, le linee guida per gestire le Segnalazioni e gli standard di protezione per i Segnalanti, i Facilitatori e le Persone Correlate (per tutte le definizioni dei termini utilizzati si faccia riferimento al par. 2). La Policy garantisce inoltre i principi di riservatezza, protezione dell’anonimato e divieto di ritorsione, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e internazionali applicabili.

Le disposizioni di questa Policy non pregiudicano né limitano in alcun modo il diritto o l’obbligo (come eventualmente definiti dalla normativa applicabile localmente) di segnalazione alle autorità regolamentari, di vigilanza o giudiziarie competenti nei Paesi dove operano le società del Gruppo Pirelli, a qualsiasi altro ente designato a questo scopo dalle normative locali (cfr. anche il par. 5) e/o a qualsiasi organo di controllo istituito presso le società del Gruppo Pirelli.

Questa Policy è rivolta a tutti i Destinatari definiti nel par. 2 e si applica a tutte le società del Gruppo Pirelli (ovvero Pirelli & C. S.p.A. e le sue controllate, di seguito “**Pirelli**” o il “**Gruppo**”) con sede nei **Paesi dell’Unione Europea**, fatte salve eventuali leggi locali specifiche disciplinanti il tema in oggetto che siano in contrasto con la stessa.

2. DEFINIZIONI

Le “**Segnalazioni**” oggetto di questa Policy indicano la comunicazione, attraverso la procedura esposta nei paragrafi seguenti, di informazioni su Violazioni.

Le “**Violazioni**” riguardano azioni od omissioni commesse durante le attività lavorative o collegate alle stesse, da qualsiasi soggetto all’interno di Pirelli, per suo conto o nei rapporti con Pirelli o gli stakeholder di Pirelli (comprese le joint-venture di Pirelli), che si sono verificate, si può ragionevolmente supporre che si siano verificate oppure che è molto probabile che si verifichino, così come tentativi di occultare tali azioni od omissioni, e che:

- a) costituiscano o possano costituire una violazione, o un’induzione ad una violazione oppure vanifichino l’oggetto o la finalità:
 - di leggi e altre normative applicabili, a tutti i livelli (locale, regionale, nazionale, internazionale), ivi compresi in via non limitativa atti Comunitari relativi a settori specifici¹,

¹ Bandi pubblici, servizi, enti finanziari, revisione legale dei conti e altri servizi assicurativi, prodotti finanziari e mercati, prevenzione di riciclaggio di denaro e finanziamento di attività terroristiche, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza della circolazione, dei trasporti e stradale, protezione ambientale, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della privacy, protezione dei dati personali e sicurezza di reti e sistemi informatici, nonché tutti gli atti europei, o atti nazionali che implementano gli atti europei, esposti nell’Allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937 (e successive modifiche e integrazioni periodiche).

gli interessi finanziari dell'Unione Europea e/o il mercato interno europeo (fatte salve eventuali limitazioni specifiche definite dalla normativa applicabile localmente);

- dei valori e dei principi stabiliti nel [Codice Etico del Gruppo Pirelli](#), nelle [Linee di condotta](#) e nel [Compliance Program Anti-Corruzione](#);
- delle [Policy di Gruppo](#) e delle Procedure del Gruppo² (ivi comprese in via non limitativa le Policy su diritti umani, diversità, equità e inclusione, salute, sicurezza e ambiente, biodiversità) e i principi di controllo interno;
- dei modelli organizzativi e gestionali adottati dalle società del Gruppo Pirelli (ivi compreso, a titolo esemplificativo, i [Modelli Organizzativi](#) adottati ai sensi dell'Articolo 6 del D.lgs. italiano n. 231/2001, e successive modifiche e integrazioni periodiche);

e/o

- b) causino o possano causare qualsiasi tipo di danno (per esempio economico, ambientale, di sicurezza o reputazionale) a Pirelli, ai suoi dipendenti e a terzi quali per es. fornitori, clienti, partner commerciali o la comunità esterna;

e/o

- c) siano identificate come pertinenti dalle normative applicabili localmente che disciplinano la Whistleblowing.

I **“Destinatari”** di questa Policy sono persone fisiche che hanno ottenuto direttamente o indirettamente informazioni in merito a Violazioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dipendenti³, collaboratori⁴, membri degli organi sociali⁵ e azionisti del Gruppo;
- dipendenti³, collaboratori⁴, membri degli organi sociali⁵ e azionisti di clienti, fornitori, sub-fornitori (inclusa tutta la catena di approvvigionamento) e altri partner commerciali (comprese le joint-venture);
- qualsiasi terzo affiliato alle persone menzionate in precedenza;
- comunità locali e membri delle organizzazioni della società civile (per es. ONG);
- più in generale, qualsiasi stakeholder del Gruppo.

Un **“Segnalante”** è qualsiasi Destinatario che presenti una Segnalazione.

La **“Persona Segnalata”** è l'autore o il presunto autore della Violazione.

Il **“Gestore delle Segnalazioni”** è la funzione o la/e persona/e incaricata/e di gestire la Segnalazione ricevuta, in base ai canali definiti nel par. 4.1.

I **“Facilitatori”** sono le persone fisiche che assistono un Segnalante nella procedura di Segnalazione, collegate a quest'ultimo da un legame lavorativo.

² Per le segnalazioni di violazioni relative alla protezione dei dati personali Pirelli mette a disposizione un canale di segnalazione dedicato, indirizzato al Responsabile della protezione dei dati.

³ Ai fini della presente Policy si includono nella definizione di dipendenti anche ex dipendenti e candidati in fase di selezione.

⁴ Ai fini della presente Policy si intendono come “collaboratori”: consulenti, stagisti, ecc.

⁵ Ivi compresi membri degli organi amministrativi, gestionali o di vigilanza.

Le “**Persone Correlate**” sono persone fisiche che hanno una relazione personale o lavorativa con il Segnalante.

Le estensioni o le limitazioni alla tutela legale garantita ai Segnalanti e altre parti correlate/di supporto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: entità giuridiche di proprietà delle persone di cui sopra, oppure entità giuridiche per cui una persona di cui sopra lavora o a cui tale persona è legata professionalmente in altro modo) possono variare in base alle leggi applicabili localmente, al loro ruolo e al tipo di Violazione segnalata.

3. PRINCIPI GENERALI

Pirelli si impegna a rispettare i seguenti principi generali nella gestione del processo di Whistleblowing e richiede che i Segnalanti e le altre persone coinvolte li rispettino per quanto di competenza:

- **Principio di riservatezza:** Pirelli garantisce la riservatezza dei Segnalanti, delle Segnalazioni e delle informazioni contenute al loro interno, come meglio precisato al par. 6;
- **Principio di proporzionalità:** le indagini condotte da Pirelli sono adeguate, necessarie e commisurate per raggiungere lo scopo delle stesse;
- **Principio di imparzialità:** l’analisi e il trattamento delle Segnalazioni vengono eseguiti senza soggettività, indipendentemente dalle opinioni e dagli interessi delle persone responsabili della loro gestione;
- **Principio di buona fede:** le tutele al Segnalante (specificate nel par. 7) sono applicabili anche nei casi in cui la Segnalazione si riveli infondata, qualora sia stata fatta in buona fede (ovvero il Segnalante aveva motivi fondati di ritenere che le informazioni relative alle Violazioni fossero vere al momento della Segnalazione e che le informazioni rientrassero nell’ambito della Policy); nessun Segnalante può approfittare di tali tutele per evitare una sanzione disciplinare a proprio carico.

4. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

4.1. CANALI DI SEGNALAZIONE

Un Segnalante può presentare una Segnalazione attraverso i seguenti canali:

- a) il **canale di Gruppo:** la funzione Internal Audit di Gruppo (“**Internal Audit**”) è incaricata di ricevere ed esaminare le Segnalazioni;
- b) il **canale dedicato per segnalare le Violazioni riguardanti la funzione Internal Audit:** le Segnalazioni sono gestite da una funzione e/o persona autonoma ed indipendente rispetto alla funzione Internal Audit;
- c) i **canali dedicati definiti a livello di Società**, laddove richiesto dalla normativa applicabile localmente⁶: la funzione e/o la persona responsabile riceve e gestisce le Segnalazioni nelle modalità definite dalla normativa applicabile localmente.

⁶ Laddove la norma locale non imponga un gestore “locale” delle segnalazioni, le stesse sono comunque gestite dall’Internal Audit, in virtù di contratti di *outsourcing*.

I Gestori delle Segnalazioni ricevono istruzioni adeguate, sono indipendenti, hanno le competenze necessarie per svolgere la loro mansione e gestiscono le Segnalazioni con l'opportuna diligenza; possono eseguire altri compiti e mansioni oltre alla Gestione delle segnalazioni, a condizione che ciò non determini un conflitto di interessi.

Chiunque riceva una Segnalazione che rientra nell'ambito di questa Policy **al di fuori dei canali dedicati**, per qualsiasi motivo e con ogni mezzo, deve:

- 1) garantire la riservatezza delle informazioni ricevute, avendo l'obbligo⁷ di non divulgare l'identità del Segnalante né della Persona Segnalata o qualsiasi altra persona menzionata nella Segnalazione, né qualsiasi informazione che consentirebbe di identificarle, direttamente o indirettamente;
- 2) indirizzare il Segnalante a conformarsi alla procedura per presentare Segnalazioni stabilita da questa Policy e/o inoltrare la Segnalazione usando i canali dedicati stabiliti da questa Policy;
- 3) cancellare qualsiasi informazione correlata alla Segnalazione dopo averla inoltrata, non appena ricevuta conferma della ricezione dal Gestore delle Segnalazioni;
- 4) astenersi dall'intraprendere qualsiasi iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento.

4.2. CONTENUTO E INVIO DELLE SEGNALAZIONI

I Destinatari che vengano a conoscenza di Violazioni sono incoraggiati a segnalare i fatti, gli eventi e le circostanze correlate tempestivamente, in buona fede e a condizione di avere motivi fondati di ritenere che tali informazioni siano vere.

Le Segnalazioni devono essere il più dettagliate possibile, per fornire informazioni utili e adeguate che consentano la verifica efficace della fondatezza degli eventi segnalati. Se possibile e quando noto al Segnalante, la Segnalazione deve includere:

- nome del Segnalante e dettagli di contatto relativi per ulteriori comunicazioni; tuttavia, le Segnalazioni possono anche essere presentate in forma anonima, e Pirelli garantisce ai Segnalanti anonimi mezzi adeguati a monitorare le loro Segnalazioni nel rispetto del loro anonimato;
- una descrizione dettagliata degli eventi che si sono verificati (ivi compresi data e luogo) e come il Segnalante ne è venuto a conoscenza;
- quale legge, regolamento interno, ecc. si ritiene sia stato/a violato/a;
- il nominativo e il ruolo della/e Persona/e Segnalata/e o le informazioni che consentono di identificarla/e;
- il nominativo e il ruolo di eventuali altre parti che possano riferire sugli eventi segnalati;
- eventuali documenti o altri elementi che possano comprovare gli eventi segnalati.

La Segnalazione può essere presentata, in diverse lingue, nelle seguenti modalità:

⁷ Qualsiasi violazione della riservatezza sarà soggetta a responsabilità civile, disciplinare o penale, se applicabile.

- attraverso la **piattaforma di segnalazione** <https://pirelli.integrityline.com>, selezionando il canale preferito;
- tramite la **linea telefonica** disponibile attraverso i numeri di telefono elencati nell'Allegato, selezionando il canale preferito;
- via **lettera cartacea**, all'indirizzo *Pirelli & C. S.p.A. – Viale Piero e Alberto Pirelli, 25 – 20126 Milano (MI)*, all'attenzione del Responsabile della funzione Internal Audit (per il canale di Gruppo) oppure del “Gestore delle Whistleblowing” relative ai membri dell'Internal Audit; ;
- su espressa richiesta indirizzata al Gestore delle segnalazioni, inviata anche attraverso i canali sopra menzionati, per mezzo di un **incontro di persona** (fisico o virtuale) da tenersi entro un periodo ragionevole (eventualmente definito dalla normativa applicabile localmente).

A seconda del caso, il Segnalante sarà informato che la documentazione e/o la registrazione (previo suo consenso) dell'incontro o della conversazione telefonica verrà conservata e trattata secondo le leggi applicabili, come specificato anche nel par. 8.

Tutti i canali elencati sono progettati e gestiti in modo sicuro, al fine di impedire l'accesso alle informazioni da parte di personale non autorizzato e di garantire che l'identità del Segnalante e delle altre persone coinvolte nelle indagini rimanga riservata.

4.3. RICEZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Quando viene inviata una Segnalazione, entro 7 giorni dalla ricezione il Gestore delle Segnalazioni invia una comunicazione al Segnalante confermando che la Segnalazione è stata ricevuta e presa in carico, a meno che non sia possibile contattare il Segnalante oppure l'invio della comunicazione possa compromettere la riservatezza delle informazioni.

4.4. VERIFICA DELLE SEGNALAZIONI

Il Gestore delle Segnalazioni esamina la Segnalazione per determinare se è comprovata.

Inizialmente, conduce una analisi preliminare per determinare se vi siano elementi sufficienti per una Violazione potenziale o effettiva (la cosiddetta “verifica di plausibilità”). In caso di esito positivo, la Segnalazione viene ulteriormente approfondita. In caso contrario, la Segnalazione sarà archiviata in linea con la normativa sulla conservazione dei dati applicabile localmente; il Segnalante ne viene informato e, se la Segnalazione non rientra nell'ambito di questa Policy, può essere rinviato ad altri canali o ad altre procedure aziendali.

Se è possibile ritenere che i fatti contenuti nella Segnalazione costituiscano un reato, il Gestore delle Segnalazioni valuta, in accordo con le altre funzioni aziendali competenti e il management del Gruppo, se e quando le informazioni contenute nella Segnalazione debbano essere notificate alle autorità giudiziarie competenti, anche in base alla normativa applicabile localmente.

Il Gestore delle Segnalazioni è quindi incaricato di verificare la Segnalazione e di condurre un'indagine tempestiva e accurata, nel rispetto dei principi di imparzialità, equità, proporzionalità e riservatezza nei confronti del Segnalante, della Persona Segnalata e di tutte le parti coinvolte nella Segnalazione. Nel corso di tali verifiche, il Gestore delle Segnalazioni può avvalersi del supporto

delle funzioni aziendali di volta in volta competenti e/o di consulenti esterni specializzati, garantendo la riservatezza delle informazioni e rendendo anonimi quanti più dati personali possibili.

Durante l'indagine il Gestore delle Segnalazioni può chiedere al Segnalante di fornire ulteriori informazioni a supporto, necessarie e proporzionate; il Segnalante può completare o correggere le informazioni fornite al Gestore delle Segnalazioni. Il Gestore delle Segnalazioni può anche condurre colloqui o richiedere informazioni ad altre persone che possono essere a conoscenza degli eventi segnalati.

La Persona Segnalata può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti, fatte salve eventuali ulteriori prerogative della Persona Segnalata stabilite dalla normativa applicabile localmente.

La fase di verifica deve essere completata entro tre mesi dalla data di ricezione della Segnalazione (fatta salva qualsiasi legge applicabile localmente che preveda un intervallo più breve), salvo motivi giustificati. Nel caso in cui l'indagine non sia stata completata entro la suddetta scadenza, il Segnalante è comunque aggiornato sullo status dell'indagine, laddove tecnicamente possibile.

4.5. RISULTATI DELLE VERIFICHE

Una volta completata la fase di verifica, il Gestore delle Segnalazioni predispone una relazione che riassume le indagini effettuate, i metodi usati, i risultati della verifica di plausibilità e/o dell'indagine, gli elementi a supporto raccolti, e le raccomandazioni per un piano d'azione. In caso di archiviazione della Segnalazione ne saranno precisati i motivi.

In base ai risultati la relazione viene quindi condivisa con i Responsabili delle Società e delle funzioni coinvolte (a livello di Società, di Region e/o di Gruppo) sulla base del principio "need to know" (ivi compresa la possibilità di condividere una versione anonimizzata del documento) per determinare, in accordo con le funzioni competenti, un piano d'azione (laddove necessario) e/o qualsiasi altra misura da adottare (comprese eventuali misure disciplinari nei confronti di dipendenti).

Il Segnalante è informato dell'esito dell'indagine e delle eventuali azioni previste per rimediare al problema rilevato dalla Segnalazione, laddove tecnicamente possibile e nel rispetto delle normative applicabili localmente.

La documentazione relativa a ciascuna Segnalazione ricevuta, anche qualora le indagini concludano che non vi siano elementi a supporto sufficienti, viene conservata nel rispetto dei requisiti di riservatezza secondo le tempistiche e le modalità stabilite dalle normative in materia applicabili localmente.

La funzione Internal Audit riferisce, almeno ogni sei mesi, sul numero e sul tipo di Segnalazioni ricevute e sull'esito delle attività condotte al Comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance di Pirelli & C. S.p.A. e agli organi statuari di controllo e supervisione locali (laddove presenti), garantendo l'anonimato dei soggetti coinvolti.

Nell'ambito di tale attività, verrà valutato anche se la procedura descritta in questa Policy sia efficace e raggiunga gli obiettivi definiti. Se vi sono indicazioni di cambiamenti nell'ambiente operativo o di altri elementi che incidano negativamente sull'efficacia del processo di Segnalazione, Pirelli valuterà eventuali modifiche al processo stesso.

5. CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNI E DIVULGAZIONE PUBBLICA

Benché il Segnalante sia incoraggiato a effettuare qualsiasi Segnalazione internamente, Pirelli riconosce che il Segnalante può avere il diritto di effettuare Segnalazioni alle competenti autorità, organismi o istituzioni locali, regionali, nazionali, internazionali, nella misura consentita dalla normativa applicabile localmente. Spetta al Segnalante decidere se segnalare a livello interno o esterno o entrambi (ad esempio se una Segnalazione interna non viene gestita adeguatamente, il Segnalante può successivamente rivolgersi a un ente competente esterno), considerando anche la normativa applicabile localmente, che potrebbe contenere limitazioni (di oggetto o procedurali) alla Segnalazione esterna. Un elenco non esaustivo di enti competenti esterni è disponibile in Allegato.

Inoltre, la divulgazione pubblica delle Violazioni può essere effettuata nella misura consentita dalla normativa applicabile localmente.

La Segnalazione esterna o la divulgazione pubblica non limitano la protezione del Segnalante definita nel paragrafo 7, nel rispetto della normativa applicabile localmente.

6. RISERVATEZZA

Nell'incoraggiare i Destinatari a segnalare tempestivamente qualsiasi Violazione, Pirelli garantisce la riservatezza di ciascuna Segnalazione e delle informazioni contenute al suo interno.

Il Gestore delle Segnalazioni e/o eventuali altri soggetti autorizzati a trattare i dati della segnalazione non rivelano l'identità della Persona Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità senza il consenso espresso della stessa Persona Segnalante.

Anche nell'ambito del procedimento disciplinare nei confronti della Persona Segnalata, Pirelli garantisce che, ove la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sui fatti segnalati l'identità della Persona Segnalante può essere rivelata solo quando:

- (1) la conoscenza dell'identità della Persona Segnalante sia necessaria per la difesa nel procedimento disciplinare;
- (2) siano state previamente comunicate per iscritto alla Persona Segnalante le ragioni della rivelazione; e
- (3) sia acquisito il consenso espresso alla rivelazione da parte della Persona Segnalante.

Sono fatti salvi i casi di divulgazione volontaria della propria identità da parte della Persona Segnalante e le ipotesi di divulgazione per ottemperanza a norma di legge/a ordine dell'Autorità, secondo le forme e le modalità previste dalla normativa applicabile localmente.

Le informazioni contenute nelle Segnalazioni che costituiscono segreti commerciali non possono essere usate o divulgate per finalità diverse da quelle necessarie per risolvere la Segnalazione.

7. DIVIETO DI RITORSIONE

Pirelli non tollera alcuna forma di minaccia, ritorsione o discriminazione, tentata o effettiva, ai danni dei Segnalanti, dei Facilitatori, delle Persone Correlate, dalle Persone Seg approximate e di chiunque abbia

collaborato alle indagini per comprovare la fondatezza della Segnalazione (ivi comprese le rispettive Persone correlate).

Pirelli si impegna a eliminare o compensare gli effetti di qualsiasi ritorsione ai danni dei soggetti sopra menzionati. Pirelli si riserva il diritto di intraprendere azioni adeguate contro chiunque ponga in essere, o minacci di porre in essere, atti di ritorsione contro i soggetti elencati in precedenza, fatto salvo il diritto delle parti coinvolte di tutelarsi legalmente qualora siano state riscontrate responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità di quanto dichiarato o segnalato.

Pirelli può intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali, nella misura consentita dalla normativa applicabile localmente, a tutela dei propri diritti, dei propri beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque abbia effettuato in mala fede Segnalazioni false, infondate od opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio alla Persona Segnalata o ad altre parti coinvolte nella Segnalazione.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali (ivi inclusi eventuali dati appartenenti a categorie particolari, quali l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose e filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti politici o sindacati, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e l'orientamento sessuale, dati relativi a eventuali reati o condanne penali) dei Segnalanti e di altri soggetti eventualmente coinvolti, acquisiti in occasione della gestione delle Segnalazioni, saranno trattati per l'adempimento degli obblighi imposti dalla normativa applicabile sul "Whistleblowing", nei limiti e con le garanzie previste da tale normativa, in piena conformità a quanto stabilito dalle normative applicabili in materia di protezione dei dati personali e in ogni caso in linea con le disposizioni della [Global Personal Data Protection Policy](#) di Gruppo.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dal Gestore delle Segnalazioni (fatte salve eventuali specifiche normative locali in materia ed eventuali conflitti di interesse), ai soli fini di dare esecuzione alle procedure stabilite nella presente Policy.

Pirelli renderà disponibile agli interessati un'adeguata privacy policy a seconda del canale usato per effettuare la Segnalazione.

Secondo i principi di "privacy by design" (protezione dei dati fin dalla progettazione) e "privacy by default and minimization" (privacy mediante impostazione predefinita e minimizzazione), Pirelli ha progettato e attuato canali riservati per ricevere (sia per iscritto sia oralmente) le Segnalazioni e le gestisce in modo sicuro per garantire l'anonimato del Segnalante oppure la riservatezza della sua identità e di qualsiasi terzo coinvolto (tranne per gli obblighi necessari e proporzionati nell'ambito di indagini da parte delle autorità competenti o di procedimenti giudiziari).

Il trattamento dei dati personali sarà limitato a quanto strettamente necessario e proporzionato per garantire la corretta gestione della Segnalazione e comunque non oltre il termine previsto dalla normativa applicabile. Decorso tale termine, il Gestore delle Segnalazioni deve anonimizzare il contenuto delle Segnalazioni.

Le operazioni di trattamento dei dati saranno affidate, sotto la vigilanza del Gestore delle Segnalazioni, a dipendenti debitamente autorizzati, istruiti e specificamente formati in relazione all'esecuzione delle procedure di whistleblowing, con particolare riferimento alle misure di sicurezza

e alla tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti e delle informazioni contenute nelle Segnalazioni oppure a specialisti esterni, in questo caso adottando adeguate tutele contrattuali.

I dati personali contenuti nelle Segnalazioni potranno essere comunicati dal Gestore delle Segnalazioni agli organi sociali e alle funzioni interne eventualmente di volta in volta competenti, così come all'Autorità Giudiziaria e/o a qualsiasi altra autorità competente, o a terze parti debitamente autorizzate, ai fini dell'attivazione delle procedure necessarie a garantire, in conseguenza della Segnalazione, idonea tutela giudiziaria e/o disciplinare nei confronti della/e Persona/e Segnalata/e, laddove dagli elementi raccolti e dagli accertamenti effettuati emerga la fondatezza delle circostanze inizialmente segnalate.

L'esercizio dei diritti degli interessati previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali potrà essere limitato ove necessario per garantire il pieno rispetto della normativa whistleblowing applicabile e per tutelare la riservatezza delle Segnalazioni e degli interessati.

Settembre 2026

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PIRELLI & C. S.P.A.**

ALLEGATO

CONTATTI PER LA PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Piattaforma di segnalazione online: <https://pirelli.integrityline.com>

LINEA TELEFONICA

Canale / Società	Paese	Codice	Numero della linea telefonica
Canale di Gruppo	Tutti	9837	+390281480081
Canale per segnalazioni riguardanti l'Internal Audit	Italia	9304	+390281480081
Pirelli & C. S.p.A.	Italia	9783	+390281480081
Pirelli Tyre S.p.A.	Italia	9859	+390281480081
Pirelli Industrie Pneumatici S.r.l.	Italia	9861	+390281480081
Pirelli Deutschland GmbH	Germania	9619	+493099257146
Driver Reifen und KFZ-Technik GmbH	Germania	9657	+493099257146
Pirelli Tyres Romania S.r.l.	Romania	9963	+40317829807
Pirelli Tyre Nordics	Svezia	9614	+46812160726

CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNI

Paese	Ente	Link sito
Italia	Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC")	www.anticorruzione.it/whistleblowing
Austria	Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung ("BAK")	www.bak.gv.at
Belgio	Federal Ombudsman	www.federaalombudsman.be/reporting-breach-integrity
Francia	Défenseur des droits	www.defenseurdesdroits.fr
Germania	Bundesamt für Justiz ("BfJ")	https://www.bundesjustizamt.de/DE/MeldestelledesBundes/MeldestelledesBundes_node.html
Grecia	National Transparency Authority ("NTA")	aead.gr
Paesi Bassi	Dutch Whistleblowers Authority (Huis voor Klokkenluiders)	www.huisvoorklokkenluiders.nl
Polonia	Państwowa Inspekcja Pracy	www.pip.gov.pl
Romania	Agentia Nationala de Integritate ("ANI")	www.integritate.eu

Slovacchia	Úrad na ochranu oznamovateľov	https://www.oznamovatelia.sk/en/chcem-oznamit/
Spagna	Autoridad Independiente de Protección del Informante	www.antifrau.cat www.antifraucv.es
Svezia	Integritetsskyddsmyndigheten	www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/visselblasning/
Ungheria	Alapvető Jogok Biztosának Hivatala	https://www.ajbh.hu/web/ajbh-en/about-the-office